

Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 112/2008 /biz

Decreto del 12 giugno 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Hungerbühler, quale giudice unico,
cancelliere Bianchi.

Parti
A. _____,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
art. 5 e 9 Cost. (tariffa cantonale per la fissazione delle ripetibili),

ricorso contro la legge ticinese del 24 ottobre 2007
sulla soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati e contro il regolamento del 19 dicembre 2007 sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 24 ottobre 2007 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la legge sulla soppressione della tariffa dell'Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino (cfr. BU/TI 2007 pag. 753), a seguito della quale il 19 dicembre 2007 il Con-
siglio di Stato ha promulgato il regolamento sulla tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio
e per la fissazione delle ripetibili (Regolamento; BU/TI 2007 pag. 727);

che contro le normative indicate il 1° febbraio 2008 l'avvocato A. _____ è insorto dinanzi al Tribunale fe-
derale con un atto denominato ricorso di diritto pubblico e ricorso sussidiario di diritto costituzionale;

che egli ha chiesto l'introduzione di una norma transitoria e l'annullamento della tariffa per le ripetibili nelle
pratiche di valore superiore a fr. 1'000'000.-, per le quali il Regolamento prevedrebbe percentuali del valore di
causa inferiori a quelle stabilite dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati, precedentemente applicabile;

che nelle osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato ha segnalato di aver nel frattempo aggiunto al Regola-
mento una norma transitoria nel senso voluto dall'insorgente ed ha attirato l'attenzione su una disposizione che
consentirebbe alle autorità di derogare alle percentuali stabilite in funzione del valore di causa;

che, preso atto di tali argomentazioni, il ricorrente ha ritenuto il ricorso evaso per l'acquiescenza della contro-
parte, protestando comunque spese e ripetibili;

che in realtà se per quanto concerne la richiesta di adottare una norma transitoria il ricorso è divenuto privo
d'oggetto, in relazione alla domanda di annullare la tariffa per le pratiche di valore elevato le nuove conclusioni
dell'insorgente vanno considerate come un ritiro del ricorso;

che in effetti su questo secondo punto la mutata attitudine processuale dell'insorgente non è riconducibile ad
un cambiamento della situazione di fatto o di diritto intervenuto dopo la presentazione del ricorso;

che ad ogni modo, in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF combinati con gli art. 72 e 73 PC, la causa va
stralciata dai ruoli;

che le probabilità di esito favorevole dell'impugnativa prima del verificarsi del motivo che l'ha resa parzial-

mente priva d'oggetto (cfr. art. 71 LTF e 72 PC) appaiono su tale aspetto quantomeno dubbie, già perché la giurisprudenza è assai restrittiva nel considerare incostituzionale l'assenza di disposizioni transitorie (cfr. sentenza 2P.298/1998 del 2 luglio 1999, in: Pra 2000 n. 22 consid. 4c);
che, date le circostanze, si giustifica comunque di prescindere eccezionalmente dal prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1, 2 e 4 LTF);
che non risultano adempiuti i presupposti di complessità della causa e di rilevante dispendio lavorativo a cui soggiace l'assegnazione di ripetibili ad un avvocato che ha agito in una causa propria (DTF 129 II 297 consid. 5; 128 V 236 consid. 5; 110 V 132 consid. 4d).

Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 12 giugno 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il giudice unico: Il cancelliere:

Hungerbühler Bianchi